

PARTE NORMATIVA
REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

A.A. 2024/25



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
INGEGNERIA ENERGETICA(L-9)**

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Energetica è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso. È necessario inoltre il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito. Il Corso di Laurea in Ingegneria Energetica può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili.

Modalità di ammissione

Numero Programmato

Il Corso di Laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore a quello specificamente previsto nel bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando. Sono comunque previsti almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo.

La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo.

Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

È consentito il passaggio tra i curricula previsti entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

La tipologia delle forme didattiche è convenzionale. Fatto salvo quanto precisato per i Laboratori e per il Tirocinio, un CFU corrisponde a 10 ore di attività didattica frontale. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste:

- lezioni in aula;
- esercitazioni in aula;
- attività di laboratorio;
- tutorato;
- visite guidate;
- esercizi di autovalutazione;
- interazione remota attraverso la rete.

Per gli insegnamenti appartenenti alle tipologie di base (Art. 10, comma 1, lettera a), caratterizzanti (Art.10, comma 1, lettera b), affini o integrative (Art. 10, comma 5, lettera b) e per le discipline a scelta autonoma (Art. 10, comma 5, lettera a) offerte dal corso di studio in Ingegneria energetica, la somma delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni in aula è compresa fra due terzi e il totale delle ore di didattica frontale indicate nel Piano didattico. La parte rimanente è coperta dalle esercitazioni di laboratorio, dalle prove in itinere e dalle attività di tutorato.

Per i Laboratori (tipologia di cui all'Art. 10, comma 5, lettera d), la somma delle ore dedicate a lezioni e esercitazioni in aula non deve di norma superare il 40% delle ore di didattica frontale inserite nel Piano Didattico. La parte rimanente è coperta da attività di laboratorio oppure è svolta dallo studente in forma autonoma.

Un corso di insegnamento è valido se le ore di attività didattica frontale svolte non sono inferiori all'80% di quanto previsto.

Per i Laboratori (tipologia di cui all'Art. 10, comma 5, lettera d), la frequenza è obbligatoria. Per gli studenti impossibilitati a frequentare regolarmente i laboratori, la frequenza può venire sostituita, in tutto o in parte, da un'adeguata attività personale, individuata dal docente in accordo con lo studente interessato.

Il Tirocinio è facoltativo e può corrispondere a 3, 6 o 9 crediti. Ogni credito corrisponde a 25 ore di attività presso un'azienda o presso un Dipartimento universitario. Le modalità di svolgimento e di accertamento dell'attività di tirocinio vengono stabilite da un apposito regolamento. I crediti relativi al tirocinio possono sostituire altrettanti crediti relativi ai Laboratori previsti dal Regolamento Didattico del Corso di studio.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

Lo studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo curriculum o se l'attività formativa non è ancora terminata. Per le altre attività (tirocinio, laboratorio, abilità informatiche e telematiche, relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche, Art. 10, comma 5, lettera d), vale quanto detto a proposito delle modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa.

Per l'attività "Idoneità lingua inglese" non c'è obbligo di frequenza.

Per la frequenza relativa all'attività di Tirocinio si applicano le indicazioni del Regolamento del Tirocinio vigente.

Le eventuali propedeuticità sono indicate nel piano didattico allegato al presente Regolamento.

Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Le modalità di verifica del profitto possono essere di diverse tipologie:

- Esame finale scritto;
- Esame finale orale;

Elaborati finali;
Progetti.

L'esame consiste in una prova individuale che mira ad accertare la maturità individuale del candidato e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l'esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere come oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum. La verifica finale del profitto può essere preceduta da prove intermedie, non vincolanti dal punto di vista dell'ammissione alla prova finale. Nel caso di attività formative che prevedono un esame finale con prova orale questa può essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l'ammissibilità all'orale. Le attività formative per le quali la verifica comporta l'attribuzione di un voto (V) oppure un giudizio di idoneità (I) sono indicate nel Piano didattico. Le specifiche modalità di verifica del profitto (esame con prova orale, esame con prova scritta, ecc.) per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Consiglio di Corso di Studio o dal suo Coordinatore su delega del Consiglio stesso, su proposta del relativo Titolare in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli Studenti prima dell'inizio delle lezioni sul Portale d'Ateneo.

Inoltre:

1. La verifica del profitto relativo all'attività formativa "Idoneità lingua inglese" si svolge con le modalità stabilite dal Centro Linguistico di Ateneo.
2. La verifica del profitto relativo all'attività di Tirocinio si svolge secondo le indicazioni del Regolamento del tirocinio vigente.
3. La verifica del profitto relativo all'attività formativa di laboratorio (art. 10, c. 5, lettera d), si svolge mediante una relazione scritta sull'attività di Laboratorio svolta, che deve essere presentata di fronte alla Commissione d'esame.

Per la Commissione di verifica del profitto relativa all'attività di Tirocinio si rinvia al Regolamento del Tirocinio vigente.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

L'indicazione da parte dello studente di un curriculum, di attività formative a scelta guidata o a scelta autonoma deve essere presentata entro termini e secondo modalità che saranno deliberati annualmente e resi noti tramite il Portale d'Ateneo. Lo Studente può indicare come attività formative a scelta autonoma, uno o più insegnamenti/attività tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio e previste nell'allegato piano didattico e tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio di corso di studio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente (D.M. 270/04, Art. 10, comma 5, lettera a).

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli studenti persegue la finalità della mobilità degli studenti ed è deliberato dal Consiglio di Corso di studio fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'Ordinamento Didattico, il Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Al fine di integrare eventuali carenze di crediti in un determinato settore scientifico disciplinare a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire alcune attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, quali cicli di seminari, attività di laboratorio, attività di studio guidato ecc. Il valore in crediti delle attività integrative

varia da uno a tre e comunque deve essere inferiore al valore previsto per l'insegnamento. La valutazione avviene mediante giudizio di idoneità. L'elenco delle attività integrative attivate sarà aggiornato ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto, - numero complessivo di ore di didattica svolta;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Al fine di integrare eventuali carenze di crediti in un determinato settore scientifico disciplinare a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire alcune attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, quali cicli di seminari, attività di laboratorio, attività di studio guidato ecc. Il valore in crediti delle attività integrative varia da uno a tre e comunque deve essere inferiore al valore previsto per l'insegnamento. La valutazione avviene mediante giudizio di idoneità.

L'elenco delle attività integrative attivate sarà aggiornato ogni anno dal Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:
 conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio, ovvero 12 CFU.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione sostenuta davanti a una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio di un breve elaborato scritto, redatto dallo Studente su un argomento coerente con l'ambito culturale del corso di laurea e concordato con un docente responsabile di un insegnamento attivato presso l'Ateneo. L'elaborato deve dimostrare la capacità del laureando a comunicare a specialisti del settore.
2. È ammesso a sostenere la prova finale lo studente che abbia acquisito tutti i crediti previsti dal proprio curriculum, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale.
3. Salvo deroghe motivatamente deliberate dal Consiglio del Corso di laurea, l'argomento della prova finale deve afferire ad una disciplina presente nel piano di studi del candidato e di cui il candidato stesso abbia conseguito i relativi crediti formativi.
4. Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in

conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

5. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it